



COPERTURA ASSICURATIVA PER INFORTUNI

PRODOTTO “466- DIFESA INFORTUNI” SOCIETA' ASSICURATRICE: ASSIMOCO SPA

Copertura assicurativa gratuita per gli artisti mandanti della collecting ARTISTI 7607 con la compagnia **Assimoco SPA**, in collaborazione con **Banca Etica** e **CAES Italia**.

Decorrenza: ore 24.00 del 23/05/2024 – scadenza ore 24.00 del 23/05/2025

La polizza prevede come Contraente **ARTISTI 7607** e come Assicurati/Beneficiari **gli artisti mandanti della collecting**.

Il premio viene regolato al termine di ogni annualità assicurativa sul numero effettivo degli assicurati.

La copertura è operante anche qualora l'Assicurato avesse già in corso proprie coperture per infortuni, in quanto nelle Condizioni Particolari di polizza è previsto l'esonero dalla denuncia di altre assicurazioni, in deroga all'art. 8 delle Condizioni di Polizza.

CONDIZIONI ASSICURATIVE

1. Assicurati

Sono assicurati gli artisti mandanti della collecting, come da documenti comprovanti. Sono automaticamente esclusi gli artisti mandanti alla data di recesso del mandato.

La copertura è operativa h24.

2. Garanzie

Sono previste in coperture le seguenti garanzie:

- **Caso Morte** con massimale di € 25.000,00. Nessuno scoperto/franchigia
- **Invalidità Permanente** con massimale di € 50.000,00 e franchigia assoluta del 5%; Assimoco non corrisponderà quindi, alcun indennizzo qualora l'invalidità permanente non sia di grado superiore al 5%; se l'invalidità permanente supererà il 5% della totale verrà corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente

Esempio

Somma assicurata per Invalidità Permanente: € 50.000,00

Invalidità totale dopo accertamento sanitario in percentuale: 6%

Franchigia a carico dell'Assicurato in percentuale: 5%

Invalidità in percentuale da liquidare sulla somma assicurata: 1%

Importo da liquidare (1% di € 50.000): € 500,00

Per “invalidità permanente” si intende la perdita o la diminuzione definitiva della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di qualsiasi attività, indipendentemente dalla sua professione, con esclusione dei danni di natura puramente estetica

- **Rimborso spese mediche** con massimale di € 500,00 e franchigia fissa di € 100,00 che resta a carico dell'Assicurato.

Spese indennizzabili:



- gli onorari dei medici nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati. **È escluso il rimborso delle cure odontoiatriche, delle parodontopatie e delle protesi dentarie quando non siano conseguenza diretta e/o rese necessarie dall'infortunio.** Il rimborso delle spese per le protesi dentarie, se dovuto, sarà comunque indennizzato limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi;
- gli accertamenti diagnostici;
- le cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi e le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera e di alloggio);
- le rette di degenza;
- l'acquisto o il noleggio, per un periodo massimo di 365 giorni, di carrozzine ortopediche.
- il trasporto dell'Assicurato, con qualsiasi mezzo di soccorso allo scopo abilitato, all'Istituto di Cura o in ambulatorio entro il limite massimo del 10% della somma assicurata;
- danni estetici: in caso di infortunio, rientrando nelle prestazioni principali previste a termini di polizza, che comporti conseguenze di carattere estetico, verranno rimborsate le spese sanitarie documentate sostenute dall'Assicurato, per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica;
- in caso di decesso dell'Assicurato all'estero, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia rimborserà le spese sostenute e documentate per il rimpatrio della salma. **Si intendono escluse le spese relative alla composizione della salma, alla cremazione della stessa, come anche ogni altra spesa relativa alla cerimonia funebre.**

3. Esclusioni

Sono esclusi dalla assicurazione gli infortuni causati:

- a) dall'uso anche come passeggero: di aeromobili di Società e/o aziende di lavoro aereo per voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, di aeromobili di aeroclubs e di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali ad esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio, compresa la pratica del paracadutismo);
- b) dall'utilizzo come pilota o come componente dell'equipaggio di aeromobili in genere;
- c) dalla partecipazione come pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, ivi compresa la pratica di motocross svolta anche al di fuori di gare, prove, allenamenti, fatto salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- d) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
- e) da ubriachezza, dall'uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci, nonché da volontaria alterazione psichica da qualsiasi causa determinata; da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi ansiose depressive;
- f) dalla partecipazione ad azioni delittuose commesse e/o tentate, ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana;
- g) da guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, atti terroristici, salvo quanto previsto all'Art. 15 lettera e) e f);
- h) dalla pratica di qualsiasi disciplina sportiva esercitata professionalmente;



- i) da interventi chirurgici, accertamenti o di cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
- l) dall'uso di sostanze biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini pacifici;
- m) dall'uso e/o della guida di veicoli a motore e di natanti da diporto, se l'Assicurato è privo della abilitazione di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall'Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti;
- n) da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o eventi naturali in genere;
- o) dalla pratica di sport estremi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding e altre discipline assimilabili a sport estremi;
- p) dalla pratica dei seguenti sport anche se svolti a livello ricreativo: equitazione, hockey, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, pugilato, rugby, football americano, scalata di qualsiasi tipo dal terzo grado in poi, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, bob, skeleton, pugilato, speleologia, immersioni con autorespiratore, calcio, calcetto, ciclismo e sport ippici in genere in occasione di manifestazioni svolte sotto l'egida delle rispettive federazioni.

PATOLOGIE PREESISTENTI

La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, di un arto o di un organo già minorato, le percentuali di cui alla Tabella allegata alla Polizza, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

4. Ampliamento per Artisti 7607 delle condizioni standard del prodotto "466 – Difesa Infortuni"

- L'Assicurato viene esentato dall'obbligo di comunicare l'esistenza o la stipula di altre assicurazioni per il medesimo rischio.
- Non sono previsti limiti di età per gli assicurati.

DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato (o i suoi aventi diritto) deve darne avviso scritto entro 3 giorni dall'infortunio o da quando ne ha avuto la possibilità, compilando la parte di sua spettanza del Modulo di Denuncia scaricabile a [questo link](#).

L'assicurato dovrà poi **trasmettere alla Contraente ARTISTI 7607:**

- il Modulo di Denuncia compilato e firmato
- il certificato di pronto soccorso o, in alternativa, il primo certificato medico attestante le lesioni subite in seguito all'infortunio.

Attenzione: il certificato medico deve essere rilasciato preferibilmente il giorno stesso dell'infortunio (diversamente entro pochi giorni dall'infortunio)

A comprova dell'inclusione in polizza, la Contraente Artisti 7607 dovrà inviare la suddetta documentazione a Caes Italia (all'indirizzo mail arealiquidativa@consorziocaes.org), comprovando l'inclusione in polizza





dell'infortunato (inviando copia del Mandato conferito dall'Assicurato e documentazione che ne attesti la vigenza per l'anno in corso).

Ulteriore documentazione **da trasmettere a CAES Italia al termine delle cure mediche:**

- copia di tutta la documentazione medica attestante l'iter delle cure (certificati medici, referti di esami, ecc..)
- copia conforme della cartella clinica (se c'è stato ricovero)
- copia di tutte le spese sostenute per le cure (ticket, fatture, scontrini fiscali, ecc..).

Attenzione: ad ogni spesa prodotta deve essere abbinato il relativo certificato medico di richiesta, con indicazione della patologia

La liquidazione dell'indennizzo verrà effettuata da Assimoco SpA a mezzo bonifico bancario, previa comunicazione delle coordinate bancarie (intestazione del conto corrente e codice IBAN) dell'Assicurato infortunato. Diversamente Assimoco SpA procederà all'invio di assegno circolare a mezzo posta assicurata, presso la residenza dell'Assicurato infortunato.

N.B.: Il diritto all'indennizzo del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto o dalla data di denuncia del sinistro o da un'eventuale successiva interruzione dei termini di prescrizione.

Si ricorda che nel caso in cui vengano aperti sinistri su altre polizze assicurative per il medesimo evento, ai sensi delle norme vigenti, l'assicurato deve darne avviso a ciascuna Compagnia Assicuratrice coinvolta.

INFO E CONTATTI

Per informazioni sui contenuti delle polizze stipulate da ARTISTI 7607 a favore dei propri artisti mandanti:

<https://www.consorziocaes.org/artisti7607>

Grazie alla convenzione tra CAES Italia e Artisti 7607 agli artisti mandanti della collecting sono inoltre riservati:

- uno **sconto del 5%** sui [prodotti di CAES](#) di nuova emissione
- uno **sconto speciale sul prodotto RC Auto**

Per qualsiasi informazione potete contattare:

Consorzio CAES Italia (intermediario assicurativo Assimoco)

Via Gavirate, 14 – 20148 Milano

Tel. 02-87166257 – Fax. 02/93664856

Interno 43 – arealiquidativa@consorziocaes.org – Ref. Muraglia Michela (**per informazioni relative alla denuncia e alla gestione di sinistri**)

Interno 7 - comunicazione@consorziocaes.org - Ref. Peverada Elena (**per ogni altro chiarimento**)





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

CAES Italia, Gruppo Assimoco e Banca Etica hanno unito le migliori competenze professionali per proporre prodotti e servizi assicurativi dedicati a chi vuole migliorare il mondo in una logica di economia circolare e di bene comune.

*Insieme hanno creato **Etica pro**, il progetto assicurativo dedicato al Terzo Settore e al Consumo Critico.*



Scopri di più su <https://www.consorziocaes.org/servizi-e-polizze/per-la-persona-e-le-famiglie?subagenzia=607>

Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Set Informativi disponibili sul sito www.consorziocaes.org